

COMUNE DI NURACHI

PROVINCIA DI ORISTANO



REGOLAMENTO COMUNALE

per l'applicazione della

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 09.12.2005

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 3 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Art. 4 - Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 5 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 6 - Immobili posseduti da enti non commerciali
- Art. 7 - Versamenti e riscossione
- Art. 8 - Rateizzazione del versamento
- Art. 9 - Differimento termini
- Art.10 - Rimborsi in genere
- Art.11 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di area
- Art.12 - Dichiarazioni che presentano elementi di incertezza
- Art.13 - Tutela dell'affidamento e della buona fede-Errori del contribuente
- Art.14 - Autotutela
- Art.15 - Accertamento con adesione
- Art.16 - Ravvedimento operoso
- Art.17 - Norme di rinvio
- Art.18 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1 – Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 504/1992 nel comune di Nurachi ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune nei limiti e nel rispetto dei principi generali previsti dall'ordinamento giuridico tributario e nella salvaguardia dei diritti ed interessi tutelati dalla legge.

Articolo 2 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Art. 5 D.lgs. 504/92; art. 59 lett. G D.lgs. 446/97

1 - La Giunta Comunale può, con apposito atto, determinare periodicamente e per zone omogenee ed in via del tutto indicativa, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso. Può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico ed eventuali competenti esterni. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.

2 - Il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili con un'autolimitazione del potere di accertamento laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita dalla Giunta Comunale. Ferma restando la regola stabilita dal D.Lgs. 504/1992 secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello stabilito dalla Giunta ed il Comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato. Se il Comune, avendo il contribuente dichiarato un valore inferiore a quello prefissato, intende accertare un maggior valore, deve motivare l'accertamento facendo riferimento ai valori di mercato che possono essere pertanto determinati anche in difformità e comunque entro il limite massimo stabilito dalla Giunta.

3 - Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore superiore a quello predeterminato ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso.

4 - Si procederà comunque ad accertamento qualora sia stato definito ai fini di altre imposte, o quando risulti da atto tra vivi, un valore venale dell'area superiore a quello determinato dal Comune ed il contribuente non abbia presentato per lo stesso anno la variazione ai fini dell'imposta comunale. Tale valore costituirà base imponibile per lo stesso anno d'imposta e per gli anni successivi anche nei confronti dell'eventuale avente causa sino a che non intervengano variazioni del valore commerciale dell'area.

5 - Le norme dei commi precedenti si applicano anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato.

Articolo 3 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

Art.8 D.lgs. 504/92; art. 3 c. 56 L. 662/96; art. 1 c. 4 ter D.L. 16/93; art. 59 D.lgs. 446/1997;

1 - Si considerano , abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta:

a - le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado, a condizione che il beneficiario la utilizzi come dimora abituale, che abbia stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica e non abbia la disponibilità di altri alloggi nel Comune di Nurachi.

L'aliquota ridotta si applica in rapporto alla percentuale di possesso dei beni dei parenti aventi diritto, e per i mesi durante i quali si protrae l'uso gratuito dell'alloggio intendendo per mese il periodo superiore a quindici giorni nel mese solare.

Il comune si riserva la facoltà di richiedere al conduttore dell'immobile dichiarazione di responsabilità attestante la gratuità dell'uso.

b - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata da altri, fatta eccezione per la casistica di cui al comma 1.

c - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento da persone che per ragioni di lavoro risiedono in altro comune in alloggio condotto in affitto, a condizione che non risulti locata.

d - abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

2 - Si considerano, abitazione principale, ai fini della detrazione d'imposta le abitazioni di cui ai punti a) e b); l'ammontare della detrazione si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare da un minimo di € 103,29, se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità di cui all'art. 4 del D.L. n. 437/96 e n. 556/96; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni di cui al presente punto sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

3 - Il soggetto passivo dell'imposta è tenuto a comunicare al Comune la situazione che determina l'applicazione dell'aliquota agevolata, pena la perdita dell'agevolazione, entro i termini previsti per la presentazione della denuncia originale o di variazione per l'anno di riferimento.

Articolo 4 - Pertinenze dell'abitazione principale

Art. 59 lett. D D.lgs. 446/1997;

1 - Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze così come qualificate dall'art. 817 del codice civile anche se distintamente iscritte in catasto ancorché non ubicate nello stesso complesso immobiliare ove è sita l'abitazione principale.

2 - L'agevolazione finanziaria consiste oltre che nell'applicazione dell'aliquota ridotta, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Articolo 5 - Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 8 D.lgs. 504/1992; art. 59 lett. H D.lgs. 446/1997;

1 - Agli effetti della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8 del D.lgs. 504/1992 le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato sono le seguenti:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali, muri perimetrali o di confine lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale,
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione;
- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
- e) edifici non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria con gravi carenze igienico sanitarie non rilevabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definita dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia.

2 - Condizione essenziale per fruire della riduzione prevista dal presente articolo, è che l'immobile non sia nemmeno in minima parte utilizzato.

3 - L'inagibilità o l'inabitabilità non può essere dichiarata per una sola parte dell'unità immobiliare, ma deve riguardare la medesima nella sua interezza, ed inoltre, se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4 - Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile interessato;
- b) con dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, con i conseguenti riflessi anche sotto il profilo penale in caso di dichiarazione mendace.

5 - La riduzione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero dalla data in essa contenuta facente riferimento ad atti pubblici o di successione o donazione quando l'inagibilità o l'inabitabilità risulti già dichiarata in essi e cessa comunque dalla data di ultimazione dei lavori di risanamento edilizio, o se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. In ogni caso il contribuente è tenuto a comunicare al Comune la data della cessata situazione d'inagibilità o inabitabilità entro i termini previsti per la presentazione della denuncia originale o di variazione per l'anno di riferimento.

Articolo 6 - Immobili posseduti da enti non commerciali

Art. 7 D.lgs. 504/1992 - art. 59 lett. C D.lgs. 446/1997;

1 - L'esenzione prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 si applica ai fabbricati utilizzati da Enti non Commerciali a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente stesso, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Articolo 7 - Versamenti e Riscossione

Art. 59 lett. I ed N D. lgs. 446/1997;

1 - L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti passivi d'imposta, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile.

2 - La norma di cui al comma 1 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

3 - Non sono sanzionabili : a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente; b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune; c) i versamenti effettuati ad altro comune.

Nell'ipotesi di cui al punto c) il contribuente è tenuto comunque al versamento dell'imposta dovuta e dei relativi interessi salvo accordo tra le parti interessate, per il trasferimento della somma al comune di Nurachi.

4 - Il pagamento del tributo per autotassazione avviene tramite il concessionario del servizio per la riscossione. Il Comune potrà prevedere altre forme di pagamento in aggiunta o in sostituzione previa specificazione delle modalità da stabilirsi con apposito atto della Giunta Comunale.

5 - I versamenti, a seguito di avvisi di accertamento, di liquidazione o per ravvedimento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità:

- a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- d) tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

Articolo 8 - Rateizzazione del versamento

1 - Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate difficoltà di ordine economico o per eventi straordinari, la rateazione dei pagamenti delle somme dovute in via ordinaria o per annualità arretrate, liquidate e accertate dal Comune, secondo le seguenti massime rateazioni:

- da 200 a a 1500 euro fino a 8 rate mensili;
- oltre 1500 euro fino a 12 rate mensili;
- oltre 2500 euro fino a 18 rate mensili;

2 - Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma precedente devono far pervenire all'ufficio tributi apposita richiesta motivata corredata da documentazione probatoria, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima del termine di scadenza dei pagamenti. Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

3 - Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento in via ordinaria; sugli importi delle restanti rate, sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Qualora le somme da rateizzare superino i 2.500 euro sarà eventualmente richiesta la presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

4 - Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5 - Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione nonché dall'eventuale riduzione a un quarto delle sanzioni se prevista, e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In mancanza l'importo dovuto sarà iscritto nel ruolo coattivo con l'addebito degli ulteriori interessi maturati.

Articolo 9 - Differimento dei termini

Art. 59 lett. O D.lgs. 446/1997;

1 - I termini di versamento dell'imposta dovuta da parte degli eredi per i beni ereditati e per la parte dovuta dal defunto sono differiti nel modo seguente:

- entro il 20 dicembre dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno d'imposizione;
- entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno d'imposizione.

2 - Il funzionario responsabile può stabilire con proprio atto motivato il differimento di una rata ICI in scadenza, entro il termine massimo di sei mesi nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico o personale che vengono così individuate:

- proprietari della sola abitazione principale, avente esclusivamente reddito derivante da pensione sociale che ne facciano preventiva richiesta;
- casi segnalati dal servizio sociale;
- contribuente ricoverato per lungo periodo presso strutture sanitarie.

3 - Qualora l'importo della prima rata dovuta in acconto per l'anno d'imposta non superi i 10 euro il contribuente verserà l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione entro i termini stabiliti per la seconda rata a saldo.

Articolo 10 - Rimborsi in genere

Art. 1282 - 2946 - 2948 codice civile

1 - E' riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 504/1992 e fino a prescrizione decennale, qualora il rimborso sia conseguente al potere di autotutela per errori imputabili all'ufficio o nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune. Ove vi sia l'assenso del Comune titolato alla riscossione e del contribuente interessato, la somma può essere versata direttamente al Comune competente. La prescrizione decennale ai fini del rimborso si applica anche alle somme erroneamente versate per immobili dichiarati esenti fin dall'origine per espressa previsione normativa.

2 - Le somme da rimborsare ai sensi del comma 1 costituiscono obbligazione pecuniaria, pertanto ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile producono interessi di pieno diritto i quali sono calcolati nella misura stabilita dal saggio legale e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile.

3 - Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a 10 euro. Tali somme saranno comunque compensate con eventuali debiti futuri.

Articolo 11 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di area

Art. 59 lett. F D.lgs. 446/1997;

1 - Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente sottoposte a vincolo di inedificabilità a seguito dell'adozione da parte del Comune di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi definitivamente approvate oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

2 - Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che :

- a) non vi sia stata o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria dell'area in forza di concessioni o autorizzazioni edilizie o anche abusiva a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o procedimenti avverso l'approvazione delle varianti o le disposizioni di vincolo di inedificabilità e che non siano stati ancora definiti;

2 - Il rimborso compete, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi, per successione o per donazione, e comunque, per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

3 - la relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 12 - Dichiarazioni che presentano elementi di incertezza

Art. 6 legge 212/2000

1 - L'ufficio tributi prima di emettere provvedimenti di liquidazione o accertamento sulla base di dichiarazioni che presentano elementi di incertezza, chiede con nota scritta agli interessati, i chiarimenti necessari e la produzione di eventuali documenti mancanti.

2 - I contribuenti devono rispondere o esibire l'eventuale documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in difetto l'ufficio notifica l'atto di contestazione.

Articolo 13 - Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori del contribuente

Art. 10 legge 212/2000

1 - I rapporti tra il contribuente e l'ufficio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2 - La dichiarazione anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3 - La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

4 - Non sarà irrogata alcuna sanzione quando il contribuente pur non avendo presentato regolare denuncia per gli immobili da lui posseduti, abbia comunque provveduto al versamento del tributo se questo è stato versato nei termini previsti dalla norma e nella misura dovuta facendo riferimento alla situazione sostanziale, e non si ravvisi alcuna volontà evasiva da parte del contribuente. Il contribuente sarà comunque invitato a regolarizzare la propria posizione mediante presentazione della dichiarazione relativamente a tutti gli immobili da lui posseduti o dei quali abbia un diritto reale di godimento entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 14 comma 3 del D.lgs 504/1992.

2 - Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa o quando comunque si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Articolo 14 - Autotutela

D.M. n. 37 / 11.2.1997

1 - Il funzionario responsabile per la gestione del tributo è competente a rivedere, annullare o revocare gli atti di liquidazione e accertamento in autotutela.

2 - I provvedimenti vengono annullati o rettificati, anche dopo la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale, quando appaiono manifestamente illegittimi e, in particolare, quando sono viziati da:

- errore di persona;
- evidente errore logico e di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione e duplicazione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, o regimi agevolativi precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente;

3 - Ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 del presente articolo l'atto viene annullato anche se vi è stata una pronuncia favorevole al comune in sede giurisdizionale per vizi di procedura o, nel merito, per motivi diversi da quelli che portano all'annullamento o alla revisione.

4 - Il funzionario responsabile può disporre la revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo. La decisione di ritirare l'atto deve essere supportata da un ordine di motivazioni non afferenti il profilo della legittimità dell'atto stesso ma riguardare l'interesse pubblico specifico, concreto ed attuale qualora dall'attuazione dell'atto derivassero conseguenze dannose per l'ente. In caso di controversia intentata dal contribuente, quando si prefigura un contenzioso dall'esito incerto deve essere valutata l'opportunità di mantenere in vita un provvedimento, che comporterebbe solo degli inutili costi procedurali, e che non sarebbero in alcun modo compensati dagli eventuali benefici derivanti da una poco probabile sentenza favorevole all'ente.

5 - I contribuenti interessati ad ottenere un provvedimento di autotutela devono presentare richiesta scritta entro 30 giorni dalla notifica dell'atto all'ufficio tributi del Comune. La decisione sulla richiesta degli interessati viene comunicata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza sia in caso di accoglimento sia in caso di diniego.

6 - Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione deve essere in ogni caso data comunicazione:

- al contribuente;
- all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Articolo 15 - Accertamento con adesione

Art. 50 Legge 449/1997; art. 59 lett. M D.lgs. 446/1997;

1 - Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218/1997 in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento .

Articolo 16 - Ravvedimento operoso

Art.13 del D.Lgs 472/1997 e art. 7 del D.Lgs 32/2001

1 - Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere all'autore (o agli autori) ed ai soggetti solidamente obbligati di rimediare spontaneamente, secondo modalità ed entro precisi limiti temporali stabiliti dal presente articolo alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando così di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste. Per il contribuente o il trasgressore che intende fruire di tale istituto la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta:

a - al 3,75% (1/8 del 30%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento;

b - al 6% (1/5 del 30%), se il versamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni ma entro tre anni dalla scadenza del termine stabilito per il versamento;

c - al 12,50% (1/8 del 100%), da calcolare sulla differenza tra imposta versata e quella effettivamente dovuta, se la dichiarazione ICI viene presentata entro un anno dall'omissione;

d - al 20% (1/5 del 100%), da calcolare sulla differenza tra imposta versata e quella effettivamente dovuta, se la dichiarazione ICI viene presentata entro tre anni dall'omissione.

2 - Gli errori formali contenuti nella dichiarazione, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo non sono sanzionabili.

3 - La facoltà di ravvedimento è assolutamente preclusa:

- dalla già avvenuta constatazione della violazione, ovvero già portata a conoscenza degli interessati ;
- dall'inizio di accessi, ispezioni o verifiche;
- dall'inizio di altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza;

L'esistenza di cause ostative va riferita, non solo all'autore della violazione ma anche ai " soggetti solidamente obbligati " al pagamento della sanzione.

2 - Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 16 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Articolo 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.